

Statuto dell'Associazione di promozione sociale

"PORTOFRANCO UMBRIA"

TITOLO I° - Denominazione sede e durata.

Art. 1)- E' costituita l'associazione di promozione sociale ex legge 383/2000 denominata "PORTOFRANCO UMBRIA".

Art. 2)- L ' associazione ha sede in Perugia, attualmente in Via Bartolo N.57.

La variazione dell'indirizzo della sede sociale nel Comune di Perugia, o in Comune compreso nella circoscrizione del Tribunale di Perugia, non costituisce modifica dello statuto sociale, ma dovrà comunque risultare da apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO II° - Scopi e finalità.

Art. 3)- L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente fini di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi.

Le attività dell'associazione.nel solco della tradizione della dottrina sociale cattolica, sono finalizzate alla promozione culturale, etica e spirituale delle persone, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali.

L'associazione si prefigge, in modo diretto e tramite i propri associati, anche con "FSE" (Fondi Sociali Europei), in particolare, di:

- promuovere, sostenere, realizzare e coordinare Centri di aggregazione per studenti e giovani in genere;
- promuovere, sostenere, realizzare e coordinare attività di aiuto allo studio, collettive od individuali indirizzate all'area della dispersione scolastica;
- promuovere dibattiti, tavole rotonde,convegni,studi, ricerche, eventi,itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario all'approfondimento ed alla crescita della preparazione culturale dei giovani;
- promuovere.organizzare e sostenere percorsi di orientamento e corsi di formazione, che favoriscano lo sviluppo - negli studenti - di capacità professionali ed imprenditoriali e, in genere, che possano facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- promuovere attività ricreative, sportive e di aggregazione tra i giovani;

- coordinare e sostenere le attività di enti che operano in campo educativo per prevenire e combattere la dispersione scolastica, il disagio giovanile e per favorire l'aggregazione tra i giovani;
 - promuovere attività formative per educatori ed insegnanti;
 - favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori ideali e culturali che ispirano l'associazione stessa, con ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia.
- Art.4)- L'Associazione può aderire ad Organismi locali, nazionali ed internazionali, e collaborare con soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività sociali.

TITOLO III° - Ordinamento interno e rapporto associativo

Art.5)- L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo, democraticità degli Organi.

Art.6)- Possono essere soci dell'Associazione "PORTOFRANCO UMBRIA" tutte le persone fisiche, e tutte le persone giuridiche - riconosciute e non riconosciute -, che ne condividano le finalità e che intendano partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli Organi competenti per statuto.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- * versare annualmente e regolarmente la quota associativa ordinaria;
- * versare puntualmente l'eventuale quota straordinaria che il Consiglio direttivo ritenga di richiedere per far fronte a determinate spese e/o necessità straordinarie;
- * contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- * astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli scopi dell'Associazione.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- * la partecipazione all'assemblea, con diritto di voto;
- * l'accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione;
- * il diritto di proporsi quale candidato per gli organi elettivi dell'Associazione;
- * il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona - fisica o giuridica - socia, si risolve anche per: recesso, esclusione, decadenza.

Il recesso diviene efficace tre mesi dopo la relativa comunicazione.

L'esclusione può essere disposta dal Consiglio direttivo, per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e giustificazione dell'esclusione; e il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea avverso la delibera di esclusione.

La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO IV° - Organi

Art.7)- Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea;
- * il Consiglio direttivo;
- * il Presidente.

Art.8)- L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

All'Assemblea compete:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto economico-finanziario;
- approvare i regolamenti associativi;
- decidere sui ricorsi avverso la mancata ammissione e l'esclusione dei soci;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci iscritti.

In seconda convocazione, che non deve tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Associazione sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

E' ammesso il voto per delega;ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi, per posta elettronica o telefax contenente l'Ordine del giorno, dieci (10) giorni prima della data

stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'associazione.

Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci iscritti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti.

Art.9) - Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

Possono comporre il Consiglio direttivo soltanto persone fisiche socie, oppure persone fisiche aderenti a persone giuridiche socie.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio direttivo la predisposizione del rendiconto economico-finanziario dell'associazione.

Le delibere del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri precisandone i limiti nell'atto di delega.

Art.10) - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

La rappresentanza è regolata dall'articolo 6, primo e secondo comma, della legge N. 383/2000.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

TITOLO V° - Patrimonio - Esercizio finanziario.

Art.11)- L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria atti vita, da:

- a)- quote e contributi degli associati;
- b)- eredità,donazioni e legati;
- c)- contributi dello Stato, delle Regioni; di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d)- contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e)- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f)- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:
- g)- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h)- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i)- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di Promozione sociale.

Le partecipazioni sociali, o "quote", non sono trasmissibili.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta, e alle deduzioni dal reddito imponibile, di cui all'art. 22 della legge 383/2000.

Art.12)- L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).

Il rendiconto economico-finanziario della gestione, redatto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali, e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla Legge.

TITOLO VI° - Scioglimento

Art.13)- L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede alla nomina dei liquidatori.

I beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Associazione tra quelle operanti per fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 191, della Legge 662/96.

Art.14)- Per quanto qui non espressamente regolato, si fa integrale rinvio alle norme di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, ed alla legge 383/2000, e disposizioni tutte relative, anche successive.